



CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO DI PRESTAZIONE LIBERO
PROFESSIONALE
TRA

Tra l'A.S.L. VCO di Omegna, con sede legale in Via Mazzini 117, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00634880033, di seguito denominata : "committente"; rappresentata all'uopo, per delega del legale rappresentante Direttore Generale, Dott. CARUSO Giovanni, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Amministrazione, dal Responsabile della Struttura Complessa Gestione Risorse Umane Dr.ssa Claudia Sala, nata a Premosello Chovenda (Vb) il 25.01.1962,

E

E l'Ing. _____, residente a _____, in Via _____, Partita IVA n. _____
codice fiscale _____ - di seguito definito: "Prestatore "

Premesse:

Le parti condividono le sottoestese premesse.

La Committente, per l'ordine di ragioni esposte nel provvedimento approvativo del presente contratto, si trova nella urgente necessità di avvalersi dell'attività professionale del Prestatore d'opera reclutato da apposita graduatoria tra i professionisti istanti, tramite stipulazione di un contratto di lavoro autonomo, concettualmente e normativamente, inquadrabile nel contratto di prestazione d'opera intellettuale ex art. 2229 ss. c.c.

L'oggetto del presente contratto è costituito da prestazioni professionali proprie di una professione c.d. "protetta", ossia : prestazioni che possono essere rese solo da soggetti iscritti in apposito "Albo o elenco"

L'oggetto del presente contratto è costituito dalle prestazioni professionali rese in qualità di responsabile tecnico della sicurezza antincendio

Art. 1
QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO

Le parti intendono porre in essere un rapporto di lavoro autonomo di natura libero professionale ed assumono impegno di mantenere ferma tale volontà nella fase di esecuzione contrattuale.

Cio impegnandosi a non contravvenire a quanto previsto dai successivi articoli 3 e 6 in punto di autonomia del prestatore di autodeterminarsi nelle modalità esecutive delle prestazioni. In particolare il prestatore si determina per la stipulazione del presente



contratto anche per la circostanze che quest'ultimo non impone doveri di esclusività e, pertanto, non preclude la possibilità di instaurare rapporti collaborativi con altri committenti.

Art. 2 OGGETTO DEL RAPPORTO

Oggetto del presente contratto sono prestazioni consistenti nell'applicazione della normativa di prevenzione incendi di cui al D.M. 19/03/2015 delle Strutture di pertinenza della ASL VCO ricadenti nell'applicazione del medesimo decreto, tra le quali, pianificazione, coordinamento e verifica dell'adeguamento nelle varie fasi previste; predisposizione, redazione ed attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa succitata.

Art. 3 AUTONOMIA DEL PRESTATORE

Nell'espletamento delle prestazioni, di cui all'articolo precedente, il Prestatore non è soggetto ad alcun vincolo di subordinazione né professionale né organizzativa da parte della Committente. Al proposito, si stabilisce – inderogabilmente – quanto segue :

- 3.1. La Committente si asterrà dal formulare richieste e/o prescrizioni attinenti alle concrete modalità di adempimento del contratto, da parte del prestatore
- 3.2. Il Prestatore opererà in posizione di Staff alla Direzione Generale e risponderà direttamente al Direttore Generale in ordine all'espletamento del suo incarico. A tal proposito, la Committente designa, quale soggetto incaricato di "gestire" lo svolgimento del presente contratto il Preposto della S.O.C. Gestione delle Infrastrutture e Tecnologie Biomediche che ha assunto e svolgerà l'incarico di "referente operativo" dell'esecuzione, comprendendosi in tale incarico le funzioni di verifica della correttezza delle prestazioni della Controparte contrattuale , ai sensi dell'art. 2224 del Codice Civile.
- 3.3. La presenza del Prestatore, presso le strutture della Committente, ed il collegamento funzionale con operatori dipendenti di quest'ultima non integrano un "inserimento" del Prestatore nella organizzazione della Committente; ciò in quanto il prestatore espleta la propria prestazione con autonomia professionale e conseguente assunzione di responsabilità personale e diretta. Il collegamento funzionale con gli operatori dell'Azienda si configura, quindi, come condizione indispensabile per l'esecuzione del contratto da parte del Prestatore, contratto che non può avere utile esecuzione ove il Prestatore non coordini la propria attività con l'organizzazione del Committente. Il Prestatore non è tenuto ad alcun vincolo specifico di presenza, salvo dover concordare con il Committente gli accessi necessari



A.S.L. VCO.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale: Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

Art. 4 DURATA

Il presente contratto ha durata dal _____ al _____
E' fatta salva la facoltà per entrambe le Parti del recesso ad nutum (prima della scadenza sopra indicata)
Tale facoltà è esercitabile nei termini di cui al successivo art. 6.

Art. 5 COMPENSO

La Committente si impegna a corrispondere al Prestatore il compenso onnicomprensivo lordo (prestazioni non sanitarie soggette ad IVA) di Euro 24.107,20 compresa IVA e contributi previdenziali. Tale compenso si intende riferito ad un impegno orario non inferiore a 350 ore annue necessarie a rendere le prestazioni previste dal presente contratto.

Tale compenso si intende remunerativo sia della prestazione resa dal Prestatore sia delle spese (generalì e speciali) da quest'ultimo sostenute, per rendere la prestazione.

Il pagamento del compenso verrà effettuato con cadenza trimestrale con emissione di mandato tratto sul tesoriere entro trenta giorni dalla presentazione di fattura da parte del Prestatore ed in seguito ad attestazione, da parte del "referente operativo" individuato con il presente disciplinare, del corretto e puntuale espletamento delle prestazioni

Art. 6 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Per quanto non diversamente disposto dal presente disciplinare, vale la disciplina codicistica (artt. 2229 ss.codice civile).

La durata del presente contratto (quale definita al precedente art.4) è meramente indicativa, essendo libere le parti di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, salvo l'onere di preavviso (a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento) nei termini sotto indicati :

- per la Committente quindici giorni
- per il Prestatore quindici giorni

In ipotesi di interruzione, le parti concordano che si applichi comunque l'art. 2237 cod.civ. e non l'art. 2227 cod.civ., in relazione allo stato di raggiungimento dell'obiettivo, al momento dell'effettiva interruzione della prestazione.

Il Prestatore si impegna a comunicare immediatamente alla Committente ogni comportamento del referente o di altri soggetti dell'Azienda, che venga ad incidere - direttamente o indirettamente - sull'autonomia di cui all'art. 3.

Il prestatore si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta per conto della ASL VCO di Omegna in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 196/03. Ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo 196/2003 l'A.S.L. VCO di Omegna rende noto che i dati che verranno comunicati dal prestatore per la stipula del presente contratto saranno trattati,



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale: Via Mezzina, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod. Fisc. 00634880033

anche in forma elettronica, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e utilizzati esclusivamente al raggiungimento delle finalità istituzionali. Sono comunque riconosciute al prestatore le facoltà di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

La Committente da atto che tutti gli oneri assicurativi compreso il rischio infortuni sul lavoro sono a carico del prestatore il quale dovrà produrre preventivamente copia di assicurazione R.C. in corso di validità.

Egli utilizzerà propri strumenti di lavoro (automezzo, telefono, cellulare)

Art. 7

BOLLO E REGISTRAZIONE

Il presente disciplinare rientra nella previsione di cui al secondo comma, art. 5 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e, pertanto, è soggetto a registrazione in caso d'uso (Tariffa - Parte II, art. 1 - 1° comma - lettera b)) e, ove ricorra registrazione con applicazione di imposta in misura fissa ex art. 40 D.P.R. n. 131/1986, con relativo onere a carico della parte interessata.

Il presente contratto è esente da bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972

Letto, approvato e sottoscritto

Omegna, lì

IL DIRETTORE SOC G.R.U. delegato dal Direttore Generale

(Dott.ssa Sala Claudia) _____

L'ING. _____